



**ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI
BRINDISI**

Proposta di

**REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DI TERNE
DI INGEGNERI PER COLLAUDI STATICI**
(ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 18 Luglio 2019

Art. 1 - Scopo e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la designazione, da parte del Consiglio dell'Ordine, delle terne dei Collaudatori Statici ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del DPR 380/2001 e s.m.i. Specificatamente, il Regolamento disciplina la formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei Collaudatori Statici e individua le modalità che dovranno essere seguite per la designazione dei professionisti che costituiranno le terne.

Art. 2- Requisiti

I professionisti che intendano operare in questo ambito, presentano domanda di iscrizione per l'inserimento negli elenchi istituiti presso l'Ordine, secondo il Modello Allegato. Le domande di iscrizione sono presentate unitamente alla documentazione utile per dimostrare l'esperienza acquisita dal richiedente relativamente alla competenza di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- diploma di laurea quinquennale in ingegneria (vecchio ordinamento) o laurea magistrale (nuovo ordinamento);
- iscrizione continuativa alla sezione A Settore Civile Ambientale dell'albo da almeno 10 anni;
- specifico curriculum professionale, contenente l'elenco delle principali opere (fino ad un massimo di 5) per le quali abbia svolto la progettazione strutturale e/o i collaudi statici, sottoposto alla valutazione del Consiglio dell'Ordine. L'elenco delle opere dovrà riportare l'indicazione della tipologia della struttura.

Si precisa che la mancata trasmissione del curriculum professionale non costituisce motivo di esclusione.

Ferme restando le previsioni in tema di incompatibilità, possono essere inclusi negli elenchi dei collaudatori anche gli ingegneri dipendenti di Enti, Società e Pubbliche Amministrazioni, purché in possesso di idonea dichiarazione, resa su base annuale dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che vengano esplicitamente autorizzati alla esecuzione dei collaudi.

Art. 3 – Costituzione degli elenchi

In considerazione della complessità delle costruzioni previste dalla normativa vigente, l'Ordine ha predisposto la formazione di appositi elenchi di ingegneri collaudatori al fine di garantire una maggiore specificità nell'esecuzione dell'incarico di collaudo. Sono pertanto istituiti due diversi elenchi, come di seguito specificato:

- Elenco 1): collaudatori di opere speciali (ponti, dighe, gallerie, opere marittime, strutture, fondazioni speciali, oleodotti etc.)
- Elenco 2): collaudatori di opere non speciali.

L'inserimento dell'ingegnere richiedente all'interno dei richiamati elenchi viene deliberato dal Consiglio dell'Ordine, valutati i requisiti che precedono. Il Consiglio dell'Ordine provvede in occasione delle sedute consiliari a deliberare l'inserimento negli elenchi richiesti sulla base delle domande pervenute.

L'inserimento negli elenchi e l'eventuale designazione sono subordinati alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- essere in regola con il versamento della quota di iscrizione all'Ordine;
- essere in regola con l'obbligo di aggiornamento professionale per l'anno di riferimento della presente domanda;
- di essere in regola con la copertura assicurativa obbligatoria;
- non avere sanzioni disciplinari in corso.

Al fine di garantire massima trasparenza, l'elenco dei collaudatori è pubblicato sul sito dell'Ordine.

Art. 4 – Scelta delle Terne di Collaudatori Statici

Il metodo di scelta adottato è il sorteggio durante la seduta di Consiglio.

Nella seduta di consiglio saranno estratti n. 3 professionisti per il numero di terne da designare. Per ogni professionista estratto sarà verificata la regolarità dei pagamenti delle quote annuali e aggiornamento professionale. All'esito di tale verifica, si ripete l'estrazione per il numero di professionisti non in regola.

Per ogni richiesta, in ordine di protocollo, vengono assegnati i tre nominativi in ordine di sorteggio.

Al fine di consentire la rotazione, saranno esclusi dall'estrazione, fino all'esaurimento dell'elenco, i nominativi di coloro che abbiano già ricevuto l'incarico, inclusi coloro che, a seguito di incarico, hanno rinunciato.

Allo scopo di cui sopra, il Consiglio dell'Ordine tiene un elenco di collaudatori incaricati inclusi coloro che, a seguito di incarico, hanno rinunciato.

Art.5 - Incompatibilità

Fermo restando quanto indicato dalla normativa di riferimento, sono considerati motivi di incompatibilità, oltre a quanto di legge, i seguenti:

- caso di ingegnere dipendente pubblico relativamente ad opere ricadenti nel settore di sua competenza;
- caso di professionista che abbia con l'impresa esecutrice rapporto abituale ovvero occasionale, ma contestuale al collaudo;
- caso di professionista avente rapporti di parentela con i soggetti interessati al collaudo;
- caso di ingegnere avente diversi rapporti professionali o associazionistici, con il progettista, con il calcolatore o con il Direttore dei Lavori relativamente alle opere da collaudare.

Art. 6- Obblighi del collaudatore

L'ingegnere, una volta incaricato dal committente del collaudo statico di opere a seguito di designazione in terna, ha l'obbligo di:

- comunicare la nomina all'ordine entro 15 giorni dalla data di incarico; la comunicazione è messa agli atti ed è utile per garantire la rotazione degli incarichi;
- comunicare con urgenza all'Ordine eventuali situazioni di incompatibilità per consentire la rettifica della terna designata, compreso l'eventuale rinuncia dell'incarico. L'Ordine in tal caso provvederà ad un nuovo sorteggio.

Art. 7- Cancellazione dall'elenco

L'inosservanza dei seguenti obblighi rappresenta motivo di cancellazione dall'elenco per la formazione delle terne da parte del Consiglio dell'Ordine:

- mancato espletamento del collaudo in corso d'opera quando previsto dalla normativa;
- mancata comunicazione all'Ordine dell'avvenuta nomina entro 15 giorni dalla data del conferimento d'incarico.

La cancellazione dall'elenco ad opera del Consiglio dell'Ordine, oltre che per i motivi sopra riportati, potrà essere deliberata per una qualsiasi altra mancanza accertata nei confronti dell'ingegnere incaricato, anche laddove non direttamente attinente alla prestazione di collaudo di opere strutturali.

La cancellazione avviene anche per sopraggiunta mancanza/decadenza delle condizioni di iscrizione, meglio indicate all'art. 3.

L'ingegnere che, per sopraggiunti motivi, non fosse più nella condizione di effettuare collaudi, è tenuto a fare domanda di cancellazione dall'elenco dei collaudatori, indirizzandola al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Art. 8 - Domanda di re-iscrizione

L'ingegnere eventualmente cancellatosi ovvero cancellato dall'elenco con delibera del Consiglio dell'Ordine potrà presentare domanda di riammissione ai sensi dell'art. 3.

Art. 9 - Casi particolari

In casi di particolari complessità, richiedenti specifiche competenze e comprovata esperienza, il Consiglio in via eccezionale può derogare dalla procedura di cui sopra e ai criteri selettivi di cui sopra scegliendo, a suo insindacabile giudizio, professionisti che posseggano i requisiti sopra indicati. In questi casi la decisione deve essere assunta collegialmente e motivata.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 7 giorni dopo l'approvazione da parte del Consiglio. Il Regolamento viene altresì pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente/atti generali nonché sulla home page del sito istituzionale.